



PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO ALLA CACCIA

CALENDARIO VENATORIO 2009 – 2010

per la caccia vagante in zona Alpi

Sintesi normativa

L'esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l'addestramento dei cani nel periodo pre-apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sottoindicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì.

1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento se tabellati) e sono subordinati al versamento della quota di accesso per la caccia vagante nel Comprensorio di appartenenza.

L'addestramento e l'allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..).

L'addestramento, l'allenamento e l'uso del cane segugio e assimilati non sono consentiti nelle specifiche zone di divieto delimitate da apposite tabelle, oltre che nelle zone precluse alla caccia.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti:

- **Nella ZONA DI MAGGIOR TUTELA (Comparto "A")** dei singoli Comprensori - il mercoledì e la domenica nei periodi sottoelencati;

Comprensorio	Periodo in cui è consentito l'allenamento del cane segugio	Periodo in cui è consentito l'allenamento del cane da ferma e da riporto
C1 – Ponte di Legno	dal 30 agosto al 13 settembre	dal 30 agosto al 13 settembre
C2 – Edolo	sempre vietato	dal 13 al 27 settembre
C3 – Media Valle Camonica	dal 30 agosto al 13 settembre	dal 30 agosto al 23 settembre
C4 – Bassa Valle Camonica	dal 2 al 27 settembre	dal 2 al 27 settembre
C5 – Sebino	dal 30 agosto al 13 settembre	dal 30 agosto al 13 settembre
C6 – Valle Trompia	dal 30 agosto al 13 settembre	dal 30 agosto al 13 settembre
C7 – Valle Sabbia	9 e 13 settembre fino alle ore 13,00	20, 23 e 27 settembre
C8 – Alto Garda	dal 30 agosto al 13 settembre	dal 30 agosto al 13 settembre

- **Nella ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto "B") di tutti i Comprensori: dal 20 agosto al 13 settembre**, il mercoledì, il sabato e la domenica.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia di età non superiore ai 15 mesi sono vietati:

- nella zona di maggior tutela, comparto A;
- nella zona di minor tutela, comparto B, nei mesi di aprile, maggio e giugno.

2. PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

Nei periodi sottoindicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica:

- **dal 20 settembre al 31 dicembre:** Allodola, Beccaccia, Merlo, Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tortora (*Streptopelia turtur*), Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Ghiandaia, Germano, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Porciglione.
- **dal 20 settembre al 30 novembre:** Lepre comune, Fagiano, Pernice rossa, Starna, Coniglio selvatico, Minilepre, Volpe;
- **dal 1 ottobre al 30 novembre:** Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (solo maschio), Lepre bianca e Pernice bianca;
- **dal 1 ottobre al 30 novembre:** Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione.

Chi esercita la caccia alla Lepre comune, Coturnice delle Alpi, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca, prima di iniziare la battuta, è tenuto a segnare sul proprio tesserino aggiuntivo, appositamente predisposto dal Comprensorio alpino e sul quale è riportata la dicitura “*a soli fini statistici*”, la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo.

Non appena abbattuti, ai capi di selvaggina stanziale deve essere applicata la fascetta rilasciata dal Comprensorio.

- La caccia alla Volpe nel comparto di minor tutela (Zona B) dopo il 30 novembre e fino al 31 dicembre, è consentita anche con l'uso del cane da seguita e/o da tana, **purché esercitata da squadre di cacciatori** con le modalità stabilite dal regolamento provinciale.
- **La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari.**

3. ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. **Fanno eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz'ora rispetto all'orario di giornata**, e la caccia di selezione agli ungulati, che è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica.

4. GIORNATE DI CACCIA, CARNIERE E PUNTEGGIO VENATORIO

Durante l'intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carnieri sottoindicati.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere non più di due capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune e della Lepre bianca, della Coturnice e del Gallo forcello, di cui è consentito complessivamente il prelievo di un solo capo per cacciatore.

Durante l'intera stagione venatoria, fatto salvo il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dai Comprensori alpini, è consentito un carniere complessivo pari a 60 punti così computati:

- Ungulati, escluso il cinghiale: **punti 30**, con limite di **1 capo annuale** (esclusa la caccia di selezione);
- Gallo forcello o Pernice bianca o Coturnice o Lepre bianca: **punti 15**, con il limite di **3 capi annuali** della stessa specie;
- Lepre comune: **punti 10**;
- Pernice rossa o Starna: **punti 5**;
- Fagiano: **punti 3**.

Per ogni giornata di caccia si possono abbattere **non più di 30 capi** di selvaggina migratoria, con il limite di **2 Beccacce** e di **10 capi** tra palmipedi e trampolieri.

N.B. - Nei Comuni di Vobarno e Capovalle (Comprensorio C7) è vietata la caccia alla Coturnice.

5. ZONA ALPI E COMPARTI VENATORI

Il territorio ricadente nella Zona faunistica delle Alpi è suddiviso in **due comparti venatori: “Zona di maggior tutela” o Comparto “A” e “Zona di minor tutela” o Comparto “B”**, secondo la linea di confine indicata da apposite tabelle.

In zona Alpi la caccia è consentita nei seguenti periodi:

1) ZONA DI MAGGIOR TUTELA (Comparto “A”)

a) CACCIA VAGANTE

- **dal 1 ottobre al 29 novembre** il mercoledì e la domenica, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati.

N.B. La caccia alla Beccaccia può essere esercitata il mercoledì, il sabato e la domenica con l'uso del cane da ferma o da riporto, nei seguenti comprensori:

- “C2” (Edolo) nella zona limitata da apposite tabelle ricadente nel comune di Edolo – comparto A;

- "C5" (Sebino) in tutto il territorio del comparto "A";
 - "C6" (Valle Trompia) limitatamente alle zone appositamente individuate nelle aree di alto fusto al limite della vegetazione, ricadenti nel comparto "A" dei comuni di Collio, Bovegno, Tavernole S/M, Marmentino, Irma, Marcheno e Gardone V.T..
- **Nel comprensorio C6**, dopo la chiusura dei piani di abbattimento del Gallo forcello e della Coturnice, è vietata la caccia alla Starna e al Fagiano.

2) ZONA DI MINOR TUTELA (Comparto "B")

a) CACCIA VAGANTE ALLA SELVAGGINA STANZIALE

- **dal 20 settembre al 29 novembre** il mercoledì e la domenica, salvo che per tipi di cacce autorizzate da apposite disposizioni provinciali.
- **dal 30 novembre al 31 dicembre** è possibile effettuare la caccia al **fagiano maschio**, nelle zone dei Comprensori sottoindicati:

Comprensorio	Zone
C3 – Media Valle Canonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie depositate presso il Comprensorio) nei comuni di: Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S.Pietro, Paspardo e Sellero
C4 – Bassa Valle Canonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale, nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
C5 - Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie depositate presso il Comprensorio) nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
C6 – Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (secondo le cartografie depositate presso il Comprensorio) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
C7 – Valle Sabbia	Tutta la zona di minor tutela (Comparto B)

b) CACCIA VAGANTE ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA

- **dal 20 settembre al 31 dicembre**, per tre giorni settimanali a scelta.

c) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

- **dal 20 settembre al 31 dicembre**, nelle zone poste entro il limite superiore della vegetazione d'alto fusto.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 1) Il territorio alpino è suddiviso in 8 Comprensori i cui confini sono delimitati da apposite tabelle perimetrali, fermo restando che:
 - Nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto, i cacciatori soci del Comprensorio C3 (Media Valle Camonica) residenti nel comune di Breno possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio **del comune di Breno**, formalmente incluso nel comprensorio C7 (Valle Sabbia) e in quello incluso nel comprensorio C4 (Bassa Valle Camonica).
 - Nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto, i cacciatori soci del Comprensorio C5 (Sebino) possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtriumplino **del comune di Sale Marasino**, formalmente incluso nel comprensorio C6 (Valle Trompia).
 - Nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del Comprensorio prescelto, i cacciatori soci del Comprensorio C6 (Valle Trompia) possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valsabbino **del comune di Marmentino**, formalmente incluso nel comprensorio C7 (Valle Sabbia).
- 2) L'ammissione all'esercizio venatorio nei Comprensori alpini è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d'accesso stabilita dai rispettivi Comitati di gestione, **con l'osservanza dei Regolamenti interni ivi vigenti**.
- 3) **Per praticare l'attività venatoria è necessario essere in possesso del tesserino aggiuntivo o contrassegno che attesta l'iscrizione al Comprensorio alpino.**
- 4) E' vietato l'uso di qualsiasi cane oltre il limite superiore della zona boschiva ad alto fusto ad eccezione dei giorni di mercoledì e domenica.
- 5) Nel territorio dei Comprensori alpini sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale, perimetrate con apposite tabelle (zone rosse), con divieto temporaneo di caccia vagante e di uso dei cani.
- 6) Sui versanti e a ridosso del **"Giogo del Maniva"** ricadenti nella zona Alpi di maggior tutela (Zona A) è vietata la caccia alla selvaggina migratoria (Comuni di Collio e Bagolino).
- 7) Sui versanti e a ridosso del **"Colle di San Zeno"** in località Foppella, ricadente nei comuni di Pezzaze, Pisogne Tavernole S/M, è vietata la caccia vagante;

- 8) E' vietata la caccia per un raggio di 1000 metri nei seguenti valichi montani: Monte Crestoso nei comuni di Gianico e Artogne; - Monte Fra nel comune di Esine; Passo del Vivione nel comune di Paisco Loveno – Giogo della Presolana nel comune di Angolo Terme - Passo della Puria nei comuni di Tignale e Tremosine; - Passo di Scarpapè nel comune di Tignale; - Passo della Berga nei comuni di Lavenone e Bagolino; - Passo della Spina nei comuni di Anfo e Bagolino; - Passo delle Portole nei comuni di Collio e Bovegno; - Monte della Piana e Malga Mala nel comune di Edolo.
- 9) **Nel territorio del Comprensorio C2 di Edolo è confermata la zona di sola caccia agli ungulati in località Baitone** (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e la zona di sola caccia agli Ungulati in Comune di Malonno.
- 10) Il cacciatore ammesso è tenuto all'osservanza dei piani di prelievo, oltre che degli ungulati, anche dell'altra tipica fauna alpina, secondo le disposizioni provinciali relative a forme di caccia specializzate. **Al prelievo di selvaggina tipica di monte deve seguire il controllo biometrico del capo abbattuto presso le apposite sedi individuate dai Comprensori.**
- 11) **La caccia agli ungulati** è consentita nei giorni e periodi previsti dal regolamento regionale 16/2003 salvo quella di selezione. La caccia agli ungulati deve essere esercitata nel rispetto del regolamento e delle disposizioni regionali e provinciali. In particolare:
- **con l'accompagnatore per i primi sei anni** di iscrizione nell'apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati;
 - anche senza l'accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo;
 - con l'accompagnatore per il prelievo del camoscio.
- I cacciatori ammessi a tale forma di caccia devono attenersi, per quanto riguarda la denuncia del capo eventualmente abbattuto, anche alle disposizioni interne dei singoli Comprensori.
- È vietato il prelievo di ungulati provvisti di marca auricolare o di radiocollare.**
- 12) L'altitudine massima raggiungibile in esercizio o in attitudine di caccia con mezzi motorizzati nell'intera zona delle Alpi è fissata in **metri duemila**. I Comitati di gestione dei Comprensori alpini provvedono a individuare i corrispondenti luoghi, facilmente identificabili.
- 13) Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia.

7. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS

Nelle **Zone di Protezione Speciale** è vietato:

- il prelievo delle specie in deroga (se consentito);
- abbattere esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- l'addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre;
- l'uso di munizionamento con pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

Nella **Zona di protezione speciale (ZPS)** del "Parco naturale Alto Garda Bresciano" è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre ad eccezione della caccia agli ungulati.

8. USO DEI CANI

Durante la stagione venatoria nella zona Alpi l'uso dei cani è soggetto alle seguenti limitazioni:

- Nel Comprensorio alpino C8 (Alto Garda) nella zona di Tombea, ricadente nel territorio di Magasa e Valvestino e nella zona del Monte Tremalzo, in territorio di Tremosine, al completamento dell'ultimo piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina è vietata la caccia vagante alla selvaggina migratoria con l'uso del cane da ferma o da riporto;
- **L'uso del cane segugio è consentito sino al 29 novembre.**
- **L'uso del cane da ferma e/o da riporto è consentito sino al 31 dicembre nella zona di minor tutela;**
- Nelle Zone di rifugio e ambientamento per la fauna selvatica (Zone rosse) appositamente tabellate, è vietato l'uso di ogni tipo di cane.
- **Nel comprensorio C4**, dopo la chiusura dei relativi piani di abbattimento, è vietato l'uso del cane segugio su tutto il territorio e del cane da riporto e da ferma oltre la vegetazione d'alto fusto;
- **Nella zona di maggior tutela (Comparto "A") del comprensorio C6**, dopo la chiusura dei piani di abbattimento del Gallo forcello e della Coturnice, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del piano e l'uso del cane da ferma per la caccia alla beccaccia;
- **Nel Comprensorio C7**, è istituita nel comune di Anfo, in località "Paghera", una zona nella quale è vietato l'uso di qualsiasi cane. Nello stesso comune è vietato l'uso del cane segugio dopo le ore 13,00.

E' inoltre sempre vietato l'uso del cane segugio nelle seguenti zone delimitate sul territorio da apposite tabelle:

- **Comprensorio C2 di Edolo:** zona di S. Antonio, Piz Tri e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno e zona della Val Malga in comune di Sonico. Nella zona di Cima Verde in comune di Monno, appositamente delimitata, è vietata ogni forma d'uso del cane **fino al 10 novembre**. **Dopo il 10 novembre** è possibile l'uso del cane da ferma e/o riporto.
- **Comprensorio C8 dell'Alto Garda:** zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa.

9. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI

Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali.

Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l'uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti.

Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: *per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello e, se autorizzato in deroga, per Storno: cm 25 x cm 30 x cm 25 – per Allodola: cm 15 x 20 x 20*).

10. CACCIA SULLA NEVE

Nel territorio dei Comprensori alpini è consentito il prelievo venatorio su terreno innevato limitatamente alle specie Camoscio, Capriolo, Cervo, Muflone, Cinghiale, Gallo forcello, Coturnice e Pernice bianca.

11. NORME DI CARATTERE GENERALE

E' vietato:

- esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta e non corrispondente al contributo di gestione versato;
- usare o detenere sul luogo di caccia **munizioni spezzate con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l'uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia;**
- usare, detenere o trasportare fucili costruiti in modo da essere facilmente nascosti (calcio ripiegabile o estraibile o con canne di lunghezza inferiore ai 50 cm. od ogni altro tipo di pistola-fuciletto);
- usare fucili con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40;
- usare fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri;
- usare ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12;
- detenere, trasportare o usare fucili a canna rigata e a palla unica nei periodi, nei giorni e negli orari in cui **non è consentita la caccia agli ungulati**, se non smontati e tenuti nella custodia; per quelli **combinati e/o drilling** dovranno essere rese **inidonee all'uso**, con apposito accorgimento tecnico, le canne che non possono essere utilizzate in quella giornata;
- usare il **canè segugio** in giorni diversi dal mercoledì e la domenica e nelle zone di divieto istituite nei vari Comprensori;
- superare con mezzi motorizzati la quota di 2000 metri in esercizio o attitudine di caccia;
- cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000.

Si ritiene, inoltre opportuno ricordare che:

- Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia vagante in zona Alpi può esercitare, a partire dal 1° di novembre, nei comprensori alpini della zona Alpi di minor tutela nei quali è iscritto, la caccia **per dieci giornate** anche da appostamento fisso, previo consenso del concessionario dell'appostamento stesso. La fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio.
- entro il **31 marzo 2010**, il cacciatore **deve restituire alla Provincia il tesserino** venatorio regionale dopo aver compilato l'apposita pagina riepilogativa;
- **il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate;**

12. RISARCIMENTO DANNI

Il prelievo abusivo di fauna stanziale e della Beccaccia comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro **100,00** per ogni capo di Fagiano; Euro **200,00** per ogni Pernice o Starna; Euro **500,00** per ogni Lepre comune , Cinghiale e Beccaccia; Euro **1.000,00** per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro **2.000,00** per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo.

13. NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche dei regolamenti regionali e provinciali vigenti.

Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale.

Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.

Brescia, agosto 2009

Il Direttore
Federico Pea

L'Assessore alla Caccia
Alessandro Sala